



COMUNE DI PAOLA
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, L'USO E LE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità, in sintonia con i principi contenuti dalla legge della Regione Calabria del 22 novembre 2010 n.20 (norme in materia di sport nella regione Calabria) nonché della normativa nazionale in materia di sport per quanto non espressamente disciplinato dalla suddetta legge, dal decreto legislativo 50/2016 e con il Libro Bianco dello Sport e le altre direttive della Comunità Europea, considerando che in un futuro prossimo l'ente stesso si doterà di un ulteriore documento quale la Carta Etica dello Sport.
2. Il Comune promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona, assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età;
3. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale;
4. Il Comune favorisce inoltre la nascita e lo sviluppo di nuove discipline sportive in considerazione dell'alta finalità sociale e dell'interesse pubblico che esse rivestono;
5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n° 289 l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive;
6. Il Comune agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 18 della Costituzione;
7. Nel perseguire le suddette finalità, il Comune, nel rispetto della normativa sugli Enti locali interviene in base alle condizioni economico finanziarie dell'Ente, con particolare attenzione all'equilibrio economico delle gestioni.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso dal Comune da soggetti terzi.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. Il Comune nel perseguire gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mette gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
4. Particolare rilievo è dato a forme di promozione delle attività motorie nelle scuole, anche in sinergia con altri soggetti pubblici interessati, attraverso un'offerta formativa integrata che verrà gestita in maniera unitaria dall'Amministrazione Comunale, dopo un'attenta verifica dei bisogni espressi dal territorio da compiersi in collaborazione con qualunque soggetto interessato.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a. per Comune il Comune di Paola;
 - b. per impianto sportivo, il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori). L'impianto è composto dalle seguenti parti funzionali (per la definizione è essenziale la presenza dello spazio di attività):
 - Spazi per attività sportiva (campi, piste e relativi percorsi, ecc.);
 - Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, infermeria, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi e relativi percorsi, ecc.);
 - Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, elettrico, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, ecc.);
 - Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, infermeria, parcheggi e relativi percorsi, ecc.);
 - Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande sia a posto fisso che ambulante secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, attività commerciali di vicinato esclusivamente dirette alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate, impianti pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno, secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni, purchè in linea con quanto contemplato dalla Regolamentazione Urbanistica vigente.
 - c. per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
 - d. per attività scolastica, l'attività relativa ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle scuole medie inferiori e superiori;
 - e. per attività agonistica, l'attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo;
 - f. per attività amatoriale, l'attività sportiva con finalità ricreative e di benessere;
 - g. per attività didattica si intende l'insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino all'apprendimento delle nozioni di base;
 - h. per attività promozionale l'attività rivolta ai giovani (fino a 16 anni), agli anziani (oltre 65 anni), ai diversamente abili (con invalidità oltre 50%) del Comune di Paola e fuori Comune, gestanti, "donna come prima".

- i. per attività dilettantistica, l'attività anche a livello agonistico svolta con atleti non professionisti.
- j. per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune o il concessionario autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, fanno parte di questa tipologia anche gli spazi nelle palestre scolastiche in orario extra scolastico.
- k. per concessione in gestione, il procedimento con il quale il Comune affida a terzi l'intera gestione di un impianto sportivo
- l. per datore di lavoro, il Dirigente delegato con poteri di gestione negli impianti in gestione diretta e il soggetto titolare del rapporto di lavoro negli impianti in concessione.
- m. per servizio di prevenzione e protezione l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- n. per responsabile del servizio di prevenzione e protezione persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D. lgs 81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- o. per addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione
- p. D.V.R. Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 e seguenti del D. lgs 81/2008 e successive modifiche.
- q. per Piano di manutenzione, documento con cui vengono indicate le manutenzioni che verranno effettuate sull'impianto e la loro scansione temporale;
- r. per addetto al primo soccorso il lavoratore incaricato dell'attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi dell'art. 18 e 43 del D. lgs 81/08, mediante nomina da parte del datore di lavoro:
- s. per addetto alla emergenza ed antincendio i lavoratori indicati, ai sensi dell'art. 18 e 43 del D. lgs 81/08, dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza, mediante nomina da parte del datore di lavoro.

Art. 4 Competenze

Sono competenti in materia di impianti sportivi i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- La Giunta Comunale;
- la Commissione Sport;

1. Competenze del Consiglio Comunale

Spettano a tale organo poteri di indirizzo e programmazione quali:

- l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- la dichiarazione di impianto sportivo di rilevanza comunale sia esso esistente o di nuova costituzione e/o acquisizione;
- l'approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi, sia minori che di rilevanza comunale;
- l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

2. Competenza della Giunta Comunale

Spetta alla Giunta Comunale:

- individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
 - a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;

b) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale.

- determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti.

- il potere di controllo e verifica periodica dell'efficienza delle gestioni degli impianti sportivi.

3. Competenze Commissione Sport

Spetta alla Commissione Sport:

- la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo di attività sportive e ricreative sull'intero territorio comunale.

Art. 5 Classificazione degli impianti sportivi esistenti sul territorio comunale

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale si distinguono in impianti di rilevanza cittadina (categoria A) ed impianti minori (categoria B):

a) categoria A:

- campo da calcio a 11 sito in contrada Tina (E. Tarsitano); ✓

- palestra coperta con tribune in contrada Tina (T. Maiorano); ✓

- tendo-struttura multidisciplinare in contrada Tina (Sarpa). ✓

b) categoria B (impianti sportivi pertinenti alle scuole):

- palestra della scuola Isidoro Gentili in rione Colonne.

Art. 6 Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi

1. Il Comune di Paola gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:

a) in forma diretta, anche in associazione con altri Enti pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;

b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica.

2. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini, con particolare attenzione verso i soggetti diversamente abili, secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.

3. L'Amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società Sportiva, o aderenti a Società Sportive diverse dalla concessionaria e ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche.

4. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono determinate dall'Amministrazione Comunale con l'indicazione di un massimo ed espone con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.

5. L'Amministrazione Comunale determina una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti dati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinata.

6. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e nella convenzione specifica.

7. L'Amministrazione Comunale può consentire alle organizzazioni sportive presenti sul territorio il tesseramento degli utenti (tessera associativa) qualora ciò non crei una barriera all'entrata ed alla fruizione del servizio da parte di ogni singolo cittadino. Il tesseramento degli utenti può essere finalizzato all'offerta di servizi aggiuntivi per gli stessi condizione che siano comunque assicurati nell'impianto sportivo i normali servizi per tutti i cittadini alle tariffe comunali vigenti.

Art. 7 Tariffe per l'uso pubblico degli impianti sportivi comunali (categorie A e B)

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione.

2. Il Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli.

3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive.
4. Gli utenti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, potranno essere esclusi dalla successiva gestione e assegnazione degli impianti.
5. Per l'utilizzo sia continuativo che saltuario degli impianti di proprietà comunale e/o di pertinenza delle scuole, l'Amministrazione Comunale determina la tariffa dovuta dall'utilizzatore come segue:

TARIFFA MENSILE :

a) categoria A:

- campo da calcio a 11 sito in contrada Tina (E. Tarsitano): € 300,00
- palestra coperta con tribune in contrada Tina (T. Maiorano): € 150,00
- tendo-struttura multidisciplinare in contrada Tina (Sarpa): € 150,00

b) categoria B (impianti sportivi pertinenti alle scuole):

- palestra della scuola Isidoro Gentili in rione Colonne: € 150,00

TARIFFA ORARIA :

a) categoria A:

- campo da calcio a 11 sito in contrada Tina (E. Tarsitano): € 10,00
- palestra coperta con tribune in contrada Tina (T. Maiorano): € 5,00
- tendo-struttura multidisciplinare in contrada Tina (Sarpa): € 5,00

b) categoria B (impianti sportivi pertinenti alle scuole):

- palestra della scuola Isidoro Gentili in rione Colonne: € 5,00

Tali importi possono essere modificati dalla G.C. in sede di redazione ed approvazione del bilancio di previsione.

6. Le suddette tariffe sono versate dagli utenti in via anticipata, sul c/c/ p n. 308890 intestato a : Comune di Paola Servizio Tesoreria indicando la causale "Versamento quota mese di, per utilizzo impianti sportivi comunali". Il predetto pagamento deve essere effettuato entro la prima decade del mese a cui asserisce, con presentazione di copia della ricevuta di versamento presso l'ufficio comunale preposto. Nel caso in cui i pagamenti non abbiano luogo con il rispetto della scadenza indicata, è vietato l'accesso agli impianti a quanti siano inadempienti. Si stabilisce che sarà impedito l'uso degli impianti sportivi a chiunque non abbia provveduto al versamento delle quote per l'uso degli impianti sportivi comunali relative ad anni precedenti.

Art. 8 Uso gratuito degli impianti

L'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale è dato a titolo gratuito alle scuole che ne facciano richiesta e compatibilmente con le autorizzazioni in essere e secondo le modalità prescritte in questo Regolamento, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana; a progetti incentrati sull'attività motoria in favore di disabili, alle varie associazioni e agli anziani.

Art. 9 Orari utilizzo pubblico degli impianti comunali

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 10 Tipologie di concessione a terzi

1. Il Comune concede gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e in particolare con riferimento all'art. 90 comma 25, della Legge 27/12/2002 n. 289 e alla Legge Regionale Calabria del 22/11/2010 n.28.
2. Le concessioni possono essere di spazi all'interno di un impianto sportivo (assegnazioni in uso) o dell'impianto sportivo stesso (concessione struttura).
3. Gli impianti possono essere concessi tramite promozione di idee progettuali atte a migliorare gli stessi sotto il profilo strutturale, impiantistico e professionale.

Art. 11 Soggetti concessionari degli impianti sportivi comunali

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:
 - a. Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
 - b. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - c. Associazioni sportive dilettantistiche;
 - d. Società sportive professionistiche;
 - e. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - f. Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;

Art. 12 Procedura per la concessione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi

1. Le domande di concessione degli spazi all'interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui al presente articolo, vengono presentate in carta semplice preferibilmente sul modello allegato a questo regolamento:
 - a) all'Amministrazione Comunale per impianti gestiti direttamente dal Comune;
 - b) al soggetto concessionario per impianti dati in gestione, con le modalità definite dal singolo contratto, previo parere dell' Amministrazione Comunale.
2. Le domande dovranno pervenire al soggetto competente entro il mese di giugno di ciascun anno; nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio, di fine dell'attività e le generalità del responsabile dell'attività stessa.
3. Alle società o alle associazioni che, alla scadenza di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, non potrà essere assegnato l'uso degli impianti:
 - a) fino a ottemperanza del debito, oppure tramite presentazione di un piano di rientro dal debito assistito da fidejussione bancaria o assicurativa;
 - b) per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste nella convenzione d'uso.
4. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, sono concessi in uso annuale o pluriennale. L'uso straordinario degli impianti sportivi, deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale .
5. Nel concedere gli spazi annualmente, l'Amministrazione Comunale, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguono i seguenti principi:
 - a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
 - b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
 - c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
 - d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
 - e) garantire lo sviluppo dell'attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
 - f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;

- g) privilegiare nell'assegnazione le attività aventi sede nel territorio del Comune di Paola;
 - h) l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
6. In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, la concessione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:
 - a. Attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali);
 - b. Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - c. Società radicate nel territorio dove sussiste l'impianto.
 7. La durata della concessione è annuale o pluriennale.
 8. L'utilizzo dell'impianto sportivo pertinente alla scuola, in orario extrascolastico, è subordinato alle necessità della scuola a cui fa capo. All'inizio di ogni anno scolastico, l'Amministrazione Comunale richiede al Dirigente Scolastico, in ottemperanza alla normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego dell'impianto scolastico da parte della comunità, il prospetto di utilizzo da parte della scuola dei rispettivi impianti.
 9. Le domande incomplete non potranno essere prese in considerazione.
 10. L'Amministrazione Comunale o il Dirigente provvede, sulla base delle richieste pervenute entro i termini e con le modalità indicate, alla concessione garantendo tutti i principi per un corretto utilizzo di tutti gli impianti e per una soddisfazione massima degli utenti coinvolti.

Art. 13 Documentazione richiesta

- partita IVA, codice fiscale della Società/Associazione/Gruppo;
- composizione dettagliata del Direttivo della Società/Associazione/Gruppo, ed eventuale atto di affiliazione al CONI o documentazione attestante l'inizio dell'attività societaria;
- numero complessivo degli iscritti, suddivisi tra residenti e non residenti;
- dichiarazione sottoscritta dal richiedente in cui si attesta l'assenza di scopo di lucro della Società/Associazione/Gruppo;
- Statuto della Società/Associazione/Gruppo.

Art. 14 Modalità d'uso degli impianti sportivi

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale, nonché gli impianti pertinenti alle scuole, una volta che ne è stato autorizzato l'uso, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, ai funzionari del Comune, ed al personale tecnico per i controlli che si debbano effettuare, oltre che al personale della scuola (nel caso di impianti scolastici).
3. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti del provvedimento autorizzativo.
4. Il soggetto concessionario risponde di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di impianti scolastici) da qualsiasi responsabilità.
5. Nel caso in cui la struttura sia utilizzata da più concessionari e risulti impossibile accertare la responsabilità del danno, l'obbligo del risarcimento sarà ritenuto solidalmente a carico di tutti coloro che abbiano utilizzato l'impianto nel periodo in cui presumibilmente si è verificato il danno stesso.
6. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, il soggetto concessionario è tenuto a rispondere di tali danni all'Amministrazione Comunale.
7. A tal fine lo stesso è tenuto ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il

periodo di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale e scolastici. Potrà inoltre essere richiesta al concessionario idonea cauzione, a garanzia della restituzione del bene in condizioni di integrità.

8. Il concessionario individua nella persona di un proprio dirigente un responsabile atto a far rispettare il presente regolamento. Il nominativo di tale responsabile, completo di generalità ed indirizzo, viene comunicato all'Amministrazione Comunale e al Dirigente competente fin dall'atto della presentazione della domanda di assegnazione, controfirmato, per l'accettazione, dall'interessato.
9. L'Amministrazione Comunale e la Scuola non rispondono di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
10. Nel caso l'impianto venga utilizzato per attività/manifestazioni con presenza di pubblico, il concessionario si impegna a rispettare le regole igienico-sanitarie e le disposizioni di sicurezza dettate da tutta la normativa vigente in materia.
11. Per assicurare un corretto e ordinato utilizzo degli impianti affidati in uso, è tassativamente vietato:
 - sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della convenzione;
 - usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno degli impianti;
 - utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - detenere le chiavi di accesso dell'impianto oltre il periodo di durata dell'autorizzazione o farne copie qualora non espressamente autorizzati;
 - depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
 - utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
 - introdurre negli impianti sportivi veicoli, cicli e motocicli.
13. Si fa obbligo da parte del concessionario la compilazione dei verbali di consegna e riconsegna degli impianti sportivi e tutto ciò ad esso strettamente correlato (chiavi, attrezzature, ecc...).

Art. 15 Orari utilizzo impianti

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

Art. 16 Norme generali sulla manutenzione

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.
2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.
3. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria all'Amministrazione Comunale.
4. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia e sottoposti alla direzione di un tecnico comunale o esterno incaricato dalla stessa Amministrazione Comunale; il valore finale di tali lavori sarà eventualmente scomputato dal canone previsto nella convenzione stipulata tra le

- parti.
5. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione comunale potrà altresì richiedere il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
 6. Nel caso in cui il concessionario intenda effettuare investimenti destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini sportivi sull'impianto in concessione, dovrà fare richiesta dell'opportuna autorizzazione all'Amministrazione Comunale, la quale, una volta cessata la convenzione, disporrà definitivamente dell'impianto soggetto ai suddetti interventi.
 7. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante dell'avviso pubblico tramite i verbali di consegna.
 8. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla registrazione del contratto, e delle forniture indispensabili al corretto funzionamento degli impianti sportivi (corrente elettrica, gas, acqua, tasse sui rifiuti, raccolta differenziata, servizi di pulizia, ecc.)

Art. 17 Riconsegna dell'impianto sportivo

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione Comunale dell'intero impianto sportivo.
2. Qualora si tratti di uso continuativo, l'atto di riconsegna consiste nella ricognizione e verifica fatta in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni affidati in uso.
3. Salvo normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'utilizzatore l'obbligo del risarcimento.
4. Nel caso di cessazione anticipata della concessione l'Amministrazione Comunale o l'Istituto Scolastico, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli.

Art. 18 Durata utilizzo degli impianti

1. L'utilizzo decorre dalla data di stipula della concessione. La durata è annuale o pluriennale.
2. L'utilizzo degli impianti sportivi scolastici è di norma corrispondente all'anno scolastico, ma può essere autorizzato anche per periodi più brevi.
3. E' escluso ogni rinnovo tacito dei provvedimenti autorizzatori.
4. Oltre che per lo scadere del termine finale, per il deterioramento del patrimonio concesso e per il venire meno del soggetto concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli;
5. La concessione può cessare in qualunque momento per sopraggiunta necessità da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 19 Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere le concessioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità previste, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione stessa. In tali casi i concessionari dovranno essere avvisati e non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti. La sospensione per eventi eccezionali è autorizzata dalla Giunta comunale.
2. L'Amministrazione Comunale dichiara la decadenza dalle concessioni in uso, quando i soggetti concessionari:
 - a. risultino morosi;

- b. abbiano violato le norme del presente regolamento;
 - c. abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione;
 - d. abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.
3. Il concessionario della gestione procede alla decadenza delle concessioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate; il provvedimento dovrà essere avallato dall'Amministrazione comunale.

Art. 20 Utilizzo impianti sportivi per manifestazioni non sportive

1. Gli impianti sportivi di categoria A e B possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi, ecc. compatibilmente con l'attività sportiva programmata, con i provvedimenti autorizzatori in essere e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
2. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale, da autorizzarsi dall'Amministrazione Comunale, per manifestazioni extrasportive sono stabilite in:
 - a) categoria A:
 - campo da calcio a 11 sito in contrada Tina (E. Tarsitano): € 300,00
 - palestra coperta con tribune in contrada Tina (T. Maiorano): € 200,00
 - tendo-struttura multidisciplinare in contrada Tina (Sarpa): € 200,00
 - b) categoria B (impianti sportivi pertinenti alle scuole):
 - palestra della scuola Isidoro Gentili in rione Colonne: €200,00
3. L'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga opportuno può richiedere per questo tipo di manifestazioni idonea e congrua cauzione.

Art. 21 Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario è tenuto, nel rispetto delle norme del presente regolamento:
 - a) al corretto utilizzo dell'impianto;
 - b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il Comune di Paola, e l'eventuale concessionario della gestione, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.
4. Ove le prescrizioni in materia di sicurezza e sorveglianza di impianti lo prevedano, il richiedente dovrà dotarsi di idonea professionalità nella misura occorrente, con ogni onere a suo totale carico, dandone adeguata dimostrazione all'atto della richiesta. Gli uffici competenti potranno, secondo le circostanze, impartire puntuali prescrizioni. Dell'accennata osservanza delle prescrizioni, l'Amministrazione Comunale e la Scuola non si assumono alcuna responsabilità.

Art. 22 Agibilità impianti

L'uso degli impianti, sia di proprietà comunale che pertinenti alle scuole per manifestazioni sia sportive che extrasportive, è affidato secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dai competenti Organi di Vigilanza.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto il provvedimento autorizzativo dovranno diligentemente controllare che il numero dei presenti non superi quello risultante dal provvedimento di agibilità.

Art. 23 Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni

1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mancato rispetto

nell'applicazione delle tariffe, mancata esposizione tariffe, mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti, mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, l'Amministrazione Comunale, attraverso un provvedimento dirigenziale, provvederà all'applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla legge 689/91 e del T.U.E.L. (D.lgs 267/2000 art. 7 bis c.1) commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.

2. Il Comune di Paola dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:
 - a) i pagamenti delle utenze (rimborsi di canoni) sono effettuati con ritardi ;
 - b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - c) la manutenzione ordinaria non è effettuata;
3. Il Comune di Paola, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, quando:
 - a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
 - b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva gara per la concessione degli impianti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 Diritti del Comune

Durante lo svolgimento delle attività il Comune ha facoltà di ispezionare o di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e/o le attrezzature da proprio personale al fine di verificare il rispetto del presente regolamento.

Art. 25 Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, dovranno in via prioritaria essere risolte bonariamente. In caso contrario la competenza esclusiva è demandata al giudice ordinario del foro competente di Paola.

Art. 26 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione.
2. Il sistema tariffario degli impianti sportivi viene approvato con apposita deliberazione dell'Amministrazione Comunale da adottarsi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento.
3. L'elenco degli impianti sportivi comunali allegato al presente regolamento sarà periodicamente aggiornato in base ad eventuali nuove realizzazioni o ristrutturazioni che comportino la suddivisione di un impianto, con provvedimento della Giunta comunale.

RICHIESTA USO IMPIANTI SPORTIVI

Spett.le Comune di Paola

/La sottoscritto/a _____
sidente in _____ - via/piazza _____ n. _____
qualità di (1) _____
(Presidente-Direttore-Amministratore-Responsabile-Segretario-ecc.)
dell'Associazione (2) _____
(sportiva - culturale - altro)
in sede in _____ - via/piazza _____ n. _____
telefono _____ - cellulare _____ - e-mail _____
X _____ - codice fiscale/partita I.V.A. _____

CHIEDE di poter:

USO CONTINUATIVO)

- o **UTILIZZARE LE SOTTOELENcate STRUTTURE SECONDO IL CALENDARIO E GLI ORARI ELENcATI:**

a) categoria A:

- o - campo da calcio a 11 sito in contrada Tina (E. Tarsitano);
- o - palestra coperta con tribune in contrada Tina (T. Maiorano);
- o - tendo-struttura multidisciplinare in contrada Tina (Sarpa).

b) categoria B (impianti sportivi pertinenti alle scuole):

- o - palestra della scuola Isidoro Gentili in rione Colonne.

USO SPORADICO)

- o **UTILIZZARE LE SOTTOELENcate STRUTTURE PER GIORNO/I _____
PER LE ORE DA _____ A _____**

a) categoria A:

- o - campo da calcio a 11 sito in contrada Tina (E. Tarsitano);
- o - palestra coperta con tribune in contrada Tina (T. Maiorano);
- o - tendo-struttura multidisciplinare in contrada Tina (Sarpa).

b) categoria B (impianti sportivi pertinenti alle scuole):

- o - palestra della scuola Isidoro Gentili in rione Colonne.

Al fine, nel rispetto del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- o di non avere pendenze economiche con l'Amministrazione Comunale relativa ai canoni e tariffe pregresse;
- o che l'attività sportiva è finalizzata a _____;
- o che ha preso atto di quanto previsto dal vigente regolamento per la gestione/utilizzo di impianti sportivi di proprietà comunale e quelli pertinenziali agli istituti scolastici;
- o che si impegna fin da ora a dare piena attuazione a quanto nel dettaglio verrà stabilito nel provvedimento autorizzativo;
- o che è in possesso di adeguata polizza R.C. e precisamente: _____;
- o che ai fini del regolamento comunale dichiara quanto segue:
 - o n. iscritti residenti a Paola: _____
 - o n. iscritti nei settori giovanili: _____
 - o partecipazione a manifestazioni sportive riservate ad atleti nei settori giovanili: _____
- o presenza nello staff tecnico di almeno un preparatore atletico e precisamente: _____
- o presenza di sezioni associate alla federazione sport per disabili.

Per i sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196 del 30-06-2003, con la sottoscrizione della presente istanza, si autorizza il Comune di Paola al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'adempimento degli obblighi connessi al presente procedimento.